



**Unione Terre della Pianura**

tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano

## ***CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA***

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLAFALLETTO ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2027/2028 E 2028/2029. CIG: B243491B5B**

## Art. 1 - PREMESSE

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativo all'affidamento di cui all'oggetto e specifica i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e di compilazione dell'offerta e, più in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAZIONE<br>APPALTANTE:                    | Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura"<br>C.so Roma n. 36 – 1208 Savigliano (Cn)<br>Tel: 0172/710227 — Fax 0172/710322<br>Sito istituzionale: <a href="http://www.comune.savigliano.cn.it">www.comune.savigliano.cn.it</a><br>Posta elettronica certificata: <a href="mailto:unione.terredellapianura@legalmail.it">unione.terredellapianura@legalmail.it</a> |
| RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO: | Responsabile Unico del Procedimento:<br>Dott.ssa Zeroli Sonia - Tel: 0171/ 935350 – Posta elettronica:<br><a href="mailto:tributi@comune.villafalletto.cn.it">tributi@comune.villafalletto.cn.it</a>                                                                                                                                                                                             |
| DETERMINAZIONE A<br>CONTRATTARE:           | Reg. Gen. n. 68 del 27/06/2024 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura"                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Con determina a contrarre Reg. Gen. n. 68 del 27/06/2024 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura" ha determinato di acquisire, per conto del Comune di Villafalletto il seguente servizio così come dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale di appalto:

- servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica per gli alunni residenti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafalletto in situazione di disabilità, ai sensi dell'art. 327 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92. Potranno essere richiesti servizi analoghi anche per alunni non residenti, frequentanti le scuole di Villafalletto in accordo con i rispettivi Comuni di appartenenza;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico "Appalti & Contratti", accessibile dal sito <https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/>. Ove non siate iscritti al portale è possibile seguire la relativa guida al presente indirizzo:

[https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita\\_tecniche\\_utilizzo\\_piattaforma\\_e\\_accesso\\_Area\\_Riservata.pdf](https://terredipianura-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf)

## Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 - DOCUMENTI

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;

3. Capitolato speciale d'appalto ed elaborati tecnici
4. D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi di interferenze)
5. Patto di integrità

La documentazione di gara è disponibile presso il Comune di Villafalletto previo appuntamento al n° telefonico 0171 935310 int. 4. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

## **2.2 - CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di QUESITI SCRITTI da inoltrare in via telematica tramite la sezione della Piattaforma riservata alle richieste entro **il 25 LUGLIO 2024**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la Piattaforma al link <https://terredipianuraappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Il valore presunto dell'appalto stimato risulta essere il seguente:

- n. 1191 h x € 19,31 = € 22.998,21 (ventiduemilanovecentonovantotto/21 euro) annui I.V.A. esclusa;
- € 68.994,63 (sessantottomilanovecentonovantaquattro/63 euro) IVA esclusa per il periodo contrattuale degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
- € 114.991,05 (centoquattordicimilanovecentonovantuno/05 euro) IVA esclusa per il periodo contrattuale più l'eventuale proroga per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029;

Il prezzo della singola ora di servizio è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per le cooperative socio assistenziali sanitarie ed educative.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Villafalletto.

#### **Art. 4 - DURATA**

Il presente affidamento ha la durata di tre anni e precisamente dal 1° Settembre 2024 al 31 Agosto 2027.

Qualora, alla scadenza dell'appalto, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore non sia ancora conclusa, l'aggiudicatario è tenuto a proseguire il servizio, a seguito di formale richiesta dell'Amministrazione, alle medesime condizioni in atto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo del medesimo per un ulteriore periodo di due anni, alle medesime condizioni tecnico-economiche, ovvero a condizioni più favorevoli all'ente stesso.

L'inizio del servizio è fissato con decorrenza dalla data dell'ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

#### **Art. 5 - PERSONALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Per la clausola sociale si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 9 del Capitolato.

#### **Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 cinque giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Art. 7 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Si applica la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. La stazione appaltante effettua le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico accedendo al proprio fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Se cittadino di altro Stato membro *non residente in Italia*: presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.

### **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:**

- in considerazione della forte valenza sociale dell'affidamento in oggetto: possesso di un fatturato minimo annuo pari a **€ 100.000,00**
- in considerazione della forte valenza sociale dell'affidamento in oggetto: possesso di un fatturato minimo annuo nel settore specifico pari a **€ 70.000,00**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 servizi analoghi (servizi di assistenza all'autonomia scolastica) di importo minimo pari a **€ 100.000,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - I CONSORZI ORDINARI – LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE – GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice **devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di imprese aderenti al **contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

**Nei consorzi ordinari** la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione** (nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete), i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

#### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE** (vedi 8.1)

Il requisito relativo all'Iscrizione alla camera di Commercio deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA** (vedi 8.2)

Il requisito relativo al possesso di un fatturato minimo annuo pari a € 100.000,00 deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 70%.

Il requisito relativo al possesso di un fatturato minimo annuo nel settore specifico pari a € 70.000,00 deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 70%.

### **ART. 9 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al punto 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **Art. 10 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale di appalto non è consentito l'istituto del subappalto.

#### **Art. 11 - SOPRALLUOGO**

Al fine di presentare la propria offerta, non è richiesto il sopralluogo.

#### **Art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta, unitamente alla relativa documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta, a pena di irricevibilità, deve pervenire entro e non oltre le **ore 15.00 del 01 AGOSTO 2024**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La seduta pubblica prevista per l'avvio della procedura è fissata per il giorno **2 AGOSTO 2024 alle ore 9.00** presso la Sala Consiliare del Comune di Savigliano, ubicata al primo piano del Palazzo Comunale, C.so Roma n. 36.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente:

Busta A) - Documenti amministrativi

Busta B) – Offerta tecnica

Busta C) – Offerta economica

### **Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **Art. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta “A” contiene i documenti di seguito elencati:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto;
- 6) ricevuta pagamento marca da bollo domanda di partecipazione;
- 7) Patto di integrità sottoscritto;

### **14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il “modello A” di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione, l'operatore economico dichiara infine di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3 - DOCUMENTI IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Il DGUE dell'ausiliaria;
2. La dichiarazione di avvalimento;
3. Il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **14.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
    - d. dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

### **Art. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA**

La Busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere unicamente, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- RELAZIONE TECNICA concernente le modalità di espletamento del servizio proposto dal concorrente.

Tale relazione tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere in fascicolo unico con fogli numerati e non amovibili;
- avere una lunghezza complessiva non superiore alle **8 pagine in formato A4 e senza fronte retro con carattere Times New Roman 11, interlinea 1,0** - contenere un indice, strutturato secondo i seguenti capitoli e paragrafi:

1. PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
2. GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
3. SINERGIE CON IL CONTESTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI
4. PROPOSTE MIGLIORIE E/O AGGIUNTIVE

La Commissione non prenderà in considerazione documentazione eccedente le condizioni sopra riportate.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice, l'offerente allega una **dichiarazione**, adeguatamente sottoscritta, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Alla dichiarazione può, a tal fine, allegare una copia firmata **dell'Offerta tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere all'offerente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### **Art. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA**

La Busta “C -Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo l'allegato **Modello “B”** e contenere i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui sopra.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

#### Art. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| OFFERTA TECNICA:   | punteggio massimo 70  |
| OFFERTA ECONOMICA: | punteggio massimo 30  |
| TOTALE:            | punteggio massimo 100 |

##### 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **Lettera D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali.

Nella colonna identificata con la **Lettera Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”

Nella colonna identificata con la **Lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”

| N        | CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (MAX 70/100)                                                                                            | PUNT MAX  | PUNT D MAX | PUNT Q MAX | PUNT T MAX |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>1</b> | <b>PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>                                                                                       | <b>30</b> |            |            |            |
| 1.1      | <i>il progetto organizzativo offerto con riferimento alla struttura organizzativa e logistica, alle funzioni e agli obiettivi del servizio</i> | 10        | 10         | /          | 10         |
| 1.2      | <i>le modalità di gestione del Progetto Educativo Individualizzato di ciascun disabile</i>                                                     | 10        | 10         | /          | 10         |
| 1.3      | <i>il sistema di controllo e di verifica del servizio</i>                                                                                      | 10        | 10         | /          | 10         |
| <b>2</b> | <b>GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO</b>                                                                                        | <b>20</b> |            |            |            |
| 2.1      | <i>formazione del personale impiegato per il servizio</i>                                                                                      | 10        | 10         | /          | 10         |
| 2.2      | <i>misure per il piano di sostituzione degli operatori assenti, contenimento del “turn over” e gestione delle criticità</i>                    | 10        | 10         | /          | 10         |
| <b>3</b> | <b>SINERGIE CON IL CONTESTO SOCIALE ED ALTRI SERVIZI</b>                                                                                       | <b>10</b> |            |            |            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |   |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---|-----------|
| 3.1                             | <i>Iniziative proposte dal concorrente finalizzate a creare sinergie con il tessuto sociale locale (famiglie, scuole, associazionismo, volontariato, altri soggetti del terzo settore, etc...) per l'integrazione e la condivisione delle rispettive risorse con lo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio.</i>                                                                                        | 10        | 10 | / | 10        |
| <b>4</b>                        | <b>PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O AGGIUNTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> |    |   |           |
| 4.1                             | <i>Le proposte migliorative e/o aggiuntive offerte dal concorrente. Tali proposte migliorative e/o aggiuntive, che non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per il Comune, saranno valutate sulla base dei vantaggi sociali e/o tecnici finali. I servizi migliorativi e/o aggiuntivi dovranno essere illustrati in modo dettagliato e chiaro con la precisazione dei termini e delle modalità di attuazione.</i> | 10        | 10 | / | 10        |
| <b>TOTALE PUNTI ASSEGNABILI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |   | <b>70</b> |

## 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.
- Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali

| <b>Coefficiente</b> | <b>Giudizio</b>                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 0,0                 | NULLO – ASSENTE – COMPLETAMENTE NEGATIVO |
| 0,1                 | NEGATIVO                                 |
| 0,2                 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE                 |
| 0,3                 | INSUFFICIENTE                            |
| 0,4                 | APPENA SUFFICIENTE                       |
| 0,5                 | SUFFICIENTE                              |
| 0,6                 | DISCRETO                                 |
| 0,7                 | BUONO                                    |
| 0,8                 | DISTINTO                                 |

|     |            |
|-----|------------|
| 0,9 | OTTIMO     |
| 1,0 | ECCELLENTE |

### 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito con la seguente modalità:

| OFFERTA ECONOMICA                               | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ribasso percentuale sull'importo a base di gara | 30/30                          |
| <b>PUNTEGGIO</b>                                |                                |

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata applicando il punteggio massimo di 30 punti all'offerta con il valore più basso rispetto al prezzo a base di gara.

Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i \cdot C}{PO}$$

Dove:

X = Punteggio totale attribuito al concorrente i

P<sub>i</sub> = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo attribuibile

PO = Prezzo offerto dal concorrente i

Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere prevale l'indicazione più favorevole all'Ente.

### 17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica al punteggio relativo all'offerta economica.

L'appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

## Art. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

### **Art. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **2 AGOSTO 2024, alle ore 9.00** presso la Sala Consiliare del Comune di Savigliano in C.so Roma n. 36 - Savigliano.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **Art. 20 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Commissione Giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione, completate le ammissioni dei concorrenti procederà, nella stessa seduta, alle operazioni alle operazioni formali di apertura delle relative buste tecniche, consistente nelle operazioni formali di "sbloccaggio" informatico dell'Offerta Tecnica e delle verifiche, meramente formali e non sostanziali dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

### **Art. 21 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **Art. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino dei quattro quinti i punteggi assegnabili rispettivamente all'offerta tecnica e a quella economica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023, in ogni caso, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 5;
- che il costo del personale offerto ex art. 108 comma 9 del Codice, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice stesso;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, si riserva senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di revocare il presente procedimento di gara;
- b. la più ampia facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta e, comunque, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice. A tal fine si specifica altresì che:
  - la decisione può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, anche su proposta del Comune di Canale che ha delegato la procedura di affidamento e, pertanto, deputato alle valutazioni in merito all'idoneità dell'offerta, nei confronti della quale è stata proposta l'aggiudicazione, alle esigenze dell'amministrazione e all'oggetto del contratto.

Le competenze della Centrale di Committenza, in funzione della delega ricevuta da parte del Comune di Villafalletto, ai sensi della Convenzione stipulata e dell'art. 62 del Codice, si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, competono al sopra indicato Comune delegante.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Per l'appalto è prevista l'esecuzione d'urgenza del contratto, ex art. 17 commi 8 e 9 del Codice, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato dal Comune di Villafalletto, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

#### **Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa di settore, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Dott. Lodovico BUSCATTI -